SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 250

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 24 ottobre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 22 febbraio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

Ministero dello sviluppo economico

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 2008, n. **164.**

Regolamento recante ulteriori modifiche alle disposizioni concernenti i documenti caratteristici del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1695, che, nel prevedere i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, stabilisce che con regolamento siano determinati i modelli dei documenti, le autorità competenti e le modalità di compilazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, emanato in attuazione della citata legge n. 1695 del 1962, relativamente al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2006, n. 255, recante modificazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 213 del 2002;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, recante il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni, in materia di reclutamento, stato e avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate, reso nell'adunanza del 10 gennaio 2008;

Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 2 aprile 2008;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 giugno 2008;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 ottobre 2008;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2006, n. 255, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9-*bis* sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 2 dopo le parole: «istituto di stato maggiore interforze» è inserita una virgola ed è soppressa la parola: «e»;

2) al comma 2 le parole: «Corpo delle capitanerie di porto è redatto» sono sostituite dalle seguenti: «Corpo delle capitanerie di porto e per i nocchieri di porto della Marina è redatto»;

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Per il personale appartenente ai ruoli degli ufficiali, dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente della Marina è redatto un terzo esemplare dei documenti caratteristici, su supporto informatico, custodito dalla Marina militare.»;

b) la rubrica del capo II è sostituita dalla seguente: «Modelli e modalità di redazione dei documenti caratteristici»;

c) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'alinea del comma 1 le parole: «degli ufficiali» sono sostituite dalle seguenti: «del personale militare»;

2) al numero 2) delle lettere *a)* e *b)* del comma 1 le parole: «gli ufficiali fino al grado di colonnello o grado corrispondente» sono sostituite dalle seguenti: «tutto il rimanente personale»;

3) al comma 2 le parole: «gli ufficiali» sono sostituite dalle seguenti: «il personale»;

4) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Per i carabinieri ausiliari che chiedono di essere ammessi ad ulteriori vincoli di ferma è redatta la scheda valutativa modello B. Per i militari in servizio di leva ammessi a ferme brevi, il giudizio sui servizi prestati è riportato nel foglio matricolare e nel fascicolo fisio-psico-addestrativo, che costituisce parte integrante della documentazione matricolare.»;

d) all'articolo 11 dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5.1. I documenti caratteristici del personale appartenente al ruolo dei marescialli, o ruolo corrispondente, sono compilati dal superiore da cui il giudicando dipende per l'impiego e sottoposti alla revisione di almeno un ufficiale, posto lungo la stessa linea ordinativa. Non si procede a revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore è il comandante di corpo o un ufficiale che riveste grado pari o superiore a colonnello, o grado corrispondente, o un'autorità civile con qualifica di dirigente. Per il personale dell'Arma dei carabinieri non si procede alla seconda revisione nel caso in cui il compilatore o il primo revisore è il comandante di reparto a fini disciplinari.

5.2. I documenti caratteristici del personale appartenente al ruolo dei sergenti, o ruolo corrispondente, sono compilati dal superiore da cui il giudicando dipende per l'impiego e sottoposti alla revisione di almeno e non più di un ufficiale, posto lungo la stessa linea ordinativa. Non si procede a revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore è il comandante di corpo o un ufficiale che riveste grado pari o superiore a colonnello, o grado corrispondente, o un'autorità civile con qualifica di dirigente. Per il personale dell'Arma dei carabinieri non si procede alla seconda revisione nel caso in cui il compilatore o il primo revisore è il comandate di reparto a fini disciplinari.

5.3. Per i documenti caratteristici del personale appartenente ai ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente e degli appuntati e dei carabinieri e per i volontari in ferma e rafferma si applicano le disposizioni relative ai documenti caratteristici del personale appartenente al ruolo dei sergenti, compatibilmente con la diversa posizione di stato.».

Art. 2.

Abrogazioni

1. Gli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 3.

Modifiche dei modelli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213

1. Ai modelli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al modello A, il foglio di comunicazione è sostituito con quello di cui all'allegato 1;

b) i modelli B, C, D ed E sono sostituiti dal modello B di cui all'allegato 2;

c) la denominazione: «modello F» è sostituita dalla seguente: «modello C»;

d) la denominazione: «modello G» è sostituita dalla seguente: «modello D».

Art. 4.

Efficacia

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e le disposizioni hanno efficacia a decorrere dal 1° novembre 2008.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA RUSSA, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2008
Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 40

ALLEGATO 1
(art. 3, comma 1, lett. *a*)

A4

Cognome Nome N.d'ordine del doc.

FOGLIO DI COMUNICAZIONE

GIUDIZIO COMPLESSIVO FINALE (8)

QUALIFICA FINALE.......................... BOLLO

(9)...

= INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 1, D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

I documenti caratteristici hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale, diretto e obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare, rilevando le capacità e attitudini dimostrate e i risultati conseguiti, secondo quanto previsto dalla legge n. 1695 del 1962 e dal relativo regolamento di esecuzione. **Il trattamento dei dati personali del militare – conforme alle disposizioni di cui all'art. 11 del d.lgs n. 196 del 2003 – è inteso unicamente allo scopo di cui sopra e potrà essere effettuato esclusivamente attenendosi alle funzioni istituzionali, secondo i principi di pertinenza e non eccedenza. Relativamente ai dati di carattere oggettivo presenti nel documento valutativo, al militare sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato d.lgs. n. 196 del 2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, inesatti o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per giustificati motivi, rivolgendo le richieste - per tramite gerarchico - alla Direzione generale del personale militare del Ministero della difesa.**

Avverso il presente documento caratteristico può essere presentato ricorso gerarchico al Direttore della Direzione Generale per il personale militare, entro trenta giorni dalla data di presa visione, ai sensi del D.P.R n. 1199 del 1971, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente, ai sensi della legge n.1034 del 1971, entro sessanta giorni dalla data di presa visione.

Per presa conoscenza e visione integrale

Località e data ....

(10)..

(8) Tradurre in sintesi i giudizi formulati nella scheda valutativa o nel rapporto informativo, aggiungendo, eventualmente, l'espressione del biasimo, dell'esortazione, dell'apprezzamento o del compiacimento. Solamente per la scheda valutativa riportare la voce di qualifica attribuita dall'ultimo revisore.

(9) Firma dell'ultimo revisore o dell'unico revisore o del compilatore nel caso in cui non vi sia stata revisione.

(10) Grado e firma del militare valutato.

ALLEGATO 2
(art. 3, comma 1, lett. *b*)

Modello "**B**" (art.1, comma 3)

N. d'ordine ....
del documento caratteristico

MINISTERO DELLA DIFESA

☐ **E.I.** ☐ **M.M.** ☐ **A.M.** ☐ **CC**

(1) ____________________________________

☐ **SCHEDA VALUTATIVA**
☐ **RAPPORTO INFORMATIVO**

PER **UFFICIALI** SINO AL GRADO DI COLONNELLO E GRADI CORRISPONDENTI, **MARESCIALLI E SERGENTI E GRADI CORRISPONDENTI, BRIGADIERI, CARABINIERI E VOLONTARI.**

del (2)		
nato il	a	Prov.
motivo della compilazione del documento:		

INCARICHI RICOPERTI	dal	al
❑ ❑ ❑		
dipendenze da altre Autorità: ❑	dal	al
incarico della suddetta Autorità:		

COMPILATORE	**1° REVISORE**	**2° REVISORE**
(2)	(2)	(2)
(3)	(3)	(3)
(4)	(4)	(4)
dal	dal	dal
al	al	al

Data

(1) Comando / Reparto da cui il valutando dipende o viene impiegato.
(2) Grado, arma, corpo, ruolo, posizione di stato, nome e cognome.
(3) Incarico.
(4) Eventuali motivi d'impedimento.

B2

Cognome Nome N. d'ordine del doc.

PARTE I: ***QUALITA' FISICHE, MORALI E DI CARATTERE*** (scegliere la definizione più adeguata per ogni qualità e segnare la casella con una x)

ASPETTO ESTERIORE		Dimesso-Trascurato
		Non sempre decoroso
		Decoroso/Dignitoso
R.I. **1**		Distinto nel portamento e nel tratto
		Impeccabile/Brillante
VIGORE FISICO		Si affatica anche in situazioni normali
		Non sempre durevole
		Di soddisfacente forma fisica in situazioni normali
R.I. **2**		Energico e resistente oltre la media
		Sempre forte e vigoroso anche in situazioni critiche
VIGORE MENTALE E CAPACITA' DI CONCENTRAZIONE		Si affatica facilmente/ Spesso deconcentrato
		Talvolta palesa cedimenti di concentrazione anche in condizioni normali
		Soddisfacente in condizioni normali
		Resiste ottimamente all'affaticamento mentale ed ai carichi di lavoro
3		E' instancabile anche in condizioni di disagio
ESEMPLARITA'		Ha difficoltà ad uniformarsi ai valori etici militari
		Non sempre esemplare
		Esprime normalmente valori positivi nei rapporti umani e di servizio
		Si pone come buon esempio di correttezza, rettitudine e coerenza
4		Informa il suo agire ai massimi valori etici militari
FORZA DI CARATTERE E DETERMINAZIONE		Arrendevole/influenzabile
		Titubante
		Sufficientemente determinato
		Molto determinato e sicuro
5		Affronta con decisione e fermezza ogni tipo di situazione
CORAGGIO		Mostra insicurezza
		Manifesta perplessità in situazioni di rischio/esposizione personale
		Sufficientemente fermo
		Agisce con determinazione in situazioni di rischio/esposizione personale
6		Ardito, audace e sicuro in ogni circostanza
LEALTA'		Nei rapporti interpersonali non manifesta in modo esplicito gli intenti perseguiti
		Talvolta agisce in modo non pienamente trasparente
		Sufficientemente schietto
		Sicuramente leale e sincero
7		Di cristallina lealtà

B3

Cognome Nome N. d'ordine del doc.

SEGUE PARTE I: ***QUALITA' FISICHE MORALI E DI CARATTERE*** (scegliere la definizione più adeguata per ogni qualità e segnare la casella con una x)		
ASCENDENTE		Non riesce a riscuotere stima e considerazione
U./MAR.		Accettato solo da chi lo conosce a fondo
		Dimostra sufficiente credibilità
8		Riscuote facilmente stima e apprezzamento
		In ogni circostanza agisce con autorevolezza

Parere di concordanza/non concordanza del 1° revisore sulle qualità della parte I:

☐ CONCORDANZA DEL 1° REVISORE

☐ NON CONCORDANZA DEL 1° REVISORE (indicare la qualità e la definizione prescelta)

PARTE II: ***QUALITA' INTELLETTUALI E CULTURALI*** (scegliere la definizione più adeguata per ogni qualità e segnare la casella con una x)			
CAPACITA' DI RISOLVERE I PROBLEMI			Superficiale
			Talvolta impreciso e generico
U.			Soddisfacente
			Tempestivo/Razionale/Metodico
R.I. 9			Analizza i problemi da ogni angolazione trovando sempre la migliore soluzione
CAPACITA' COMUNICATIVA **O** = Orale S = Scritta	S	O	Ha difficoltà ad esprimersi
U./MAR./SERG.	S	O	Talvolta poco comprensibile
	S	O	Riesce a rendersi comprensibile
	S	O	Si esprime abitualmente con facilità e chiarezza
R.I. 10	S	O	Sempre conciso, chiaro e convincente
PROPENSIONE ALL'AGGIORNAMENTO CULTURALE			Non dimostra particolare interesse all'aggiornamento culturale
			Si limita ad aggiornamenti superficiali e saltuari
			Segue gli argomenti di maggiore interesse ed attualità
			E' ben preparato ed aggiornato su tematiche di ampio respiro
11			E' dotato di un vasto patrimonio di conoscenze, molto approfondite ed in continuo aggiornamento
IMPEGNO AD APPRENDERE E AD AVVALERSI DELLE LINGUE STRANIERE			Mediocre
			Sufficiente
			Buono
12			Molto buono
			Ottimo

Parere di concordanza/non concordanza del 1° revisore sulle qualità della parte II:

☐ CONCORDANZA DEL 1° REVISORE

☐ NON CONCORDANZA DEL 1° REVISORE (indicare la qualità e la definizione prescelta)

B4

Cognome Nome N. d'ordine del doc.

PARTE III: ***QUALITA' PROFESSIONALI*** (scegliere la definizione più adeguata per ogni qualità e segnare la casella con una x)

Qualità		Definizione
PREPARAZIONE PROFESSIONALE		Inadeguata ai compiti usuali
		Superficiale/Presenta alcune lacune
		Sufficiente/Adeguata
R.I. 13		Solida ed in continuo aggiornamento
		Vasta e diversificata
GESTIONE DEL PERSONALE		Poco attento alla produttività ed alla valorizzazione delle risorse
U./MAR.		Non sempre razionale
		Accurato e coscienzioso
R.I. 14		Predispone e coordina efficacemente le risorse a disposizione
		Conosce a fondo i propri collaboratori, che sa motivare e valorizzare al meglio
CAPACITA' ORGANIZZATIVA		Modesta
U.		Da sviluppare
		Soddisfacente
R.I. 15		Ottimo pianificatore e supervisore
		Pianificatore, organizzatore e supervisore eccellente
CAPACITA DI LAVORARE IN GRUPPO		Tende a far prevalere le proprie idee a scapito dell'interesse collettivo
		Non sempre disponibile alla collaborazione
		Collabora generalmente con atteggiamento costruttivo
		Naturalmente portato alla collaborazione/Propositivo
R.I. 16		Sempre protagonista nel mettersi in gioco per la risoluzione del problema comune
CAPACITA' RELAZIONALI		Poco incline a correlarsi con gli altri
		Non sempre gestisce adeguatamente l'attività relazionale
U./MAR.		Socievole.Intrattiene adeguati rapporti interpersonali
		Molto comunicativo ed efficace
17		Brillante.Intrattiene eccellenti relazioni istituzionali
MOTIVAZIONE AL LAVORO E DEDIZIONE		Carente di spinta motivazionale/Tende a sottrarsi ai propri compiti
		A volte difetta di coinvolgimento nell'assolvimento dei compiti
		Sufficientemente motivato/Fa quanto deve
		Motivato, cerca sempre di dare il meglio di se
R.I. 18		Convinto e disinteressato si dedica all'Istituzione senza risparmio
AFFIDABILITA'		Non offre sufficienti garanzie di portare a termine il compito assegnato
		Talvolta necessita di stimoli/sollecitazioni
		Generalmente affidabile
		Assolve scrupolosamente i propri compiti
R.I. 19		Assolutamente affidabile
INIZIATIVA		Ha difficoltà ad agire in assenza di indicazioni
		Non sempre adeguato ad agire in modo autonomo
		Normalmente intraprendente
R.I.		Efficace e solerte
20		Agisce al meglio e con tempestività anche in situazioni critiche

B5

Cognome Nome N. d'ordine del doc.

SEGUE PARTE III: *QUALITA' PROFESSIONALI* (scegliere la definizione più adeguata per ogni qualità e segnare la casella con una x)		
DECISIONALITA'		Ha difficoltà a decidere
U./MAR./SERG.		Non sempre pronto ad assumersi responsabilità
		Deciso e responsabile
		Decide bene e rapidamente
R.I. 21		Sempre sicuro e determinato
PREDISPOSIZIONE AL COMANDO		Ha difficoltà a farsi seguire dal personale
U./MAR.		Non sempre ottiene il coinvolgimento del personale
		E' capace di coinvolgere il personale ottenendone la convinta partecipazione
R.I. 22		Riesce ad orientare i collaboratori verso gli obiettivi perseguiti
		Carismatico ed autorevole
RISERVATEZZA		Superficiale
		Non sempre riservato
		Riservato nell'essenziale
		Molto riservato
R.I. 23		Assolutamente riservato
SENSO DELLA DISCIPLINA		Poco rispettoso delle regole
		Esclusivamente formale
		Rispettoso delle regole
		Spiccato
R.I. 24		Altissimo e profondamente sentito
CORSI Impegno e classificazione nei corsi di istruzione *inferiori a 60* giorni. Per *periodi superiori* sono da riportare la valutazione (OTTIMO- MOLTO BUONO –BUONO – SUFFICIENTE – INSUFFICIENTE) nonché la posizione di classifica; qualora quest'ultima non sia prevista, ove possibile, ci si deve richiamare ad una comparazione dei frequentatori. **R.I. 25**	☐ Ha frequentato il corso di dal al conseguendo una valutazione di classificandosi su frequentatori, manifestando (note riferite all'impegno/motivazioni di apprendimento riguardanti la specificità del corso).	
DIPENDENZE DA ALTRE AUTORITA' **R.I. 26**	☐ Si è tenuto conto nel contesto generale del documento degli elementi di informazione/documento internazionale caratteristico forniti da:	
RENDIMENTO		Insufficiente
		Non sempre adeguato
		Soddisfacente
R.I. 27		Molto buono
		Ottimo

Parere di concordanza/non concordanza del 1° Revisore sulle qualità della parte III:

☐ CONCORDANZA DEL 1° REVISORE

☐ NON CONCORDANZA DEL 1° REVISORE (indicare la qualità e la definizione prescelta)

B6

Cognome Nome N. d'ordine del doc.

PARTE IV - SPAZIO A DISPOSIZIONE DELLE AUTORITÀ GIUDICATRICI

GIUDIZIO DEL COMPILATORE	
QUALIFICA ______________________	IL COMPILATORE
Località e data ______________________ BOLLO	______________________

GIUDIZIO DEL 1° REVISORE	
☐ CONCORDO ☐ NON CONCORDO	
QUALIFICA	IL 1° REVISORE
Località e data ______________________ BOLLO	

GIUDIZIO DEL 2° REVISORE	
☐ CONCORDO ☐ NON CONCORDO	
QUALIFICA	IL 2° REVISORE
Località e data ______________________ BOLLO	

B7

Cognome Nome N. d'ordine del doc.

FOGLIO DI COMUNICAZIONE

GIUDIZIO COMPLESSIVO FINALE (a)

QUALIFICA FINALE.......................... BOLLO

(b)..

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 1, D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

I documenti caratteristici hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale, diretto e obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare, rilevando le capacità e attitudini dimostrate e i risultati conseguiti, secondo quanto previsto dalla legge n. 1695 del 1962 e dal relativo regolamento di esecuzione. **Il trattamento dei dati personali del militare – conforme alle disposizioni di cui all'art. 11 del d.lgs n. 196 del 2003 – è inteso unicamente allo scopo di cui sopra e potrà essere effettuato esclusivamente attenendosi alle funzioni istituzionali, secondo i principi di pertinenza e non eccedenza. Relativamente ai dati di carattere oggettivo presenti nel documento valutativo, al militare sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato d.lgs. n. 196 del 2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, inesatti o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per giustificati motivi, rivolgendo le richieste - per tramite gerarchico - alla Direzione generale del personale militare del Ministero della difesa.**

Avverso il presente documento caratteristico può essere presentato ricorso gerarchico al Direttore della Direzione Generale per il personale militare, entro trenta giorni dalla data di presa visione, ai sensi del D.P.R n. 1199 del 1971, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente, ai sensi della legge n.1034 del 1971, entro sessanta giorni dalla data di presa visione.

Per presa conoscenza e visione integrale

Località e data ....

(c)..

(a) Tradurre in sintesi i giudizi formulati nella scheda valutativa o nel rapporto informativo, aggiungendo, eventualmente, l'espressione del biasimo, dell'esortazione, dell'apprezzamento o del compiacimento. Solamente per la scheda valutativa riportare la voce di qualifica attribuita dall'ultimo revisore.

(b) Firma dell'ultimo revisore o dell'unico revisore o del compilatore nel caso in cui non vi sia stata revisione.

(c) Grado e firma del militare valutato.

B8

MODELLO B - *ISTRUZIONI SOMMARIE*

1. **METODOLOGIA**

Il documento in esame è finalizzato a valutare le qualità complessive del personale militare, conferendo – in linea con il quadro normativo di settore – la dovuta rilevanza sia alle "attitudini" di ciascun valutando, che al "rendimento", per come espresso in termini di "capacità" e "risultati".

Il modello è suddiviso nelle seguenti quattro parti:

- PARTE I : qualità fisiche, morali e di carattere;
- PARTE II: qualità intellettuali e culturali;
- PARTE III: qualità professionali;
- PARTE IV: comprendente lo spazio a disposizione delle autorità giudicatrici (compilatore – 1° revisore – 2° revisore), ed il foglio di comunicazione, recante il giudizio complessivo finale.

2. **COMPILAZIONE**

a. Il presente fascicolo è utilizzabile per la compilazione di:

- SCHEDA VALUTATIVA, per periodi di servizio pari o superiori ai 180 giorni, mediante la valutazione di tutte le qualità / attitudini (comprese quelle riferite al rapporto informativo – R.I.) ad eccezione di quelle che si ritiene non trovino riscontro nell'incarico del giudicando;
- RAPPORTO INFORMATIVO, per i periodi di servizio inferiori ai 180 giorni nonché pari o superiori ai 60 giorni, mediante la valutazione delle qualità contrassegnate con la sigla R.I. ed evidenziate graficamente, ad eccezione dei casi per i quali è consentito il superamento dei 180 giorni e la valutazione di tutte le qualità.

  La compilazione del rapporto informativo "in ogni caso" non prevede l'attribuzione della qualifica finale.

Per corsi di durata pari o superiore ai 60 giorni viene compilato apposito rapporto informativo e in tal caso il quadro 25 viene utilizzato unicamente per riportare la classificazione ottenuta.

I corsi d'istruzione inferiori ai 60 giorni devono essere considerati nel quadro 25, sia per l'aspetto rendimento sia per la relativa classificazione da prevedere in tutti i casi possibili.

b. Il giudizio sulle qualità viene espresso attraverso la scelta della definizione più appropriata (tra quelle elencate in ordine crescente) barrando la casella corrispondente con una X.

Ogni qualità che per qualsiasi motivo non possa essere valutata deve essere barrata in corrispondenza del numero distintivo.

Le qualità contrassegnate dalla indicazione di alcune categorie di militari (U./MAR./SERG.) devono essere valutate soltanto per le categorie indicate.

c. Per quanto riguarda la formulazione dei giudizi e delle qualifiche finali (parte IV):

- il compilatore formula un giudizio complessivo (che tenga conto di tutti gli incarichi assolti) in cui comprendere proposte per il compilatore del giudizio finale;
- il 1° revisore esprime concordanza con i giudizi o le qualifiche precedenti, eventualmente formulando un proprio giudizio, oppure motiva l'eventuale discordanza, in termini sia negativi sia positivi, coerentemente con le valutazioni espresse nelle parti I, II e III;
- le qualifiche, previste dagli artt. 2 e 3 della legge n. 1695 del 1962, sono espresse attraverso la scelta tra ECCELLENTE, SUPERIORE ALLA MEDIA, NELLA MEDIA, INFERIORE ALLA MEDIA, INSUFFICIENTE.

Il giudizio finale è compilato dall'ultimo revisore nel foglio di comunicazione.

08G0190

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 2008.

Autorizzazione alla emissione integrativa di carte valori postali commemorative e celebrative per l'anno 2008.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006 (*Gazzetta Ufficiale* 10 maggio 2006, n. 107) con il quale è stata autorizzata l'emissione, per l'anno 2008, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007 (*Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 2007) con il quale è stata autorizzata l'emissione integrativa nell'anno 2008 di carte valori postali celebrative e commemorative;

Riconosciuta l'opportunità di emettere nell'anno 2008 ulteriori carte valori postali celebrative e commemorative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 1° agosto 2008;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata l'emissione integrativa, nell'anno 2008, delle seguenti carte valori postali:

a) francobolli celebrativi propagandistici del Festival internazionale della Filatelia «Italia 2009»;

b) francobolli celebrativi della canzone «Nel blu dipinto di blu»;

c) francobolli commemorativi di Edmondo De Amicis, nel centenario della morte;

d) francobolli celebrativi del centenario dell'istituzione della Federazione nazionale della Stampa italiana;

e) francobolli commemorativi di Ludovico Geymonat, nel centenario della nascita;

f) francobolli celebrativi del 2500° anniversario dell'istituzione del tribuno della plebe nella Roma repubblicana;

g) francobolli celebrativi dei cento anni del Corriere dei piccoli;

h) francobolli celebrativi dei Campionati del mondo di ciclismo su strada.

Art. 2.

1. La lettera *g)* dell'art. 2 del decreto presidenziale 3 aprile 2006 citato nelle premesse è sostituita dalla seguente: francobolli celebrativi della Festa dei Nonni.

2. La lettera *l)* dell'art. 1 del decreto presidenziale 26 aprile 2007 con il quale è stata autorizzata l'emissione integrativa, nell'anno 2007, di carte valori postali celebrative e commemorative è sostituita dalla seguente: francobolli commemorativi del capitano Maurizio Poggiali, nel decimo anniversario della morte.

3. La lettera *c)* dell'art. 3 del decreto presidenziale 8 giugno 2007 citato nelle premesse è sostituita dalla seguente: francobolli commemorativi di Charles Darwin, nel bicentenario della nascita.

Art. 3.

1. Con separato provvedimento sono stabiliti il valore e le caratteristiche delle carte valori postali di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 agosto 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCAJOLA, *Ministro dello sviluppo economico*

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 361

08A07698

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 ottobre 2008.

Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio di alcuni comuni delle province di Roma, Latina e Frosinone nei giorni 20 e 21 maggio 2008. (Ordinanza n. 3708).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2008, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eventi atmosferici verificatisi nel territorio di alcuni comuni delle province di Roma, Latina e Frosinone nei giorni 20 e 21 maggio 2008;

Considerato che i predetti eventi hanno causato, nei territori delle suddette province, l'interruzione della viabilità stradale e danneggiamenti alle infrastrutture, nonché l'innesco di fenomeni franosi, con conseguente inondazione di alcune porzioni di centri abitati;

Considerato, inoltre, che i fenomeni meteorologici in argomento hanno determinato una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto, comunque, necessario ed indifferibile porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;

Vista la nota del 5 agosto 2008 del presidente della regione Lazio con la quale sono stati individuati, tra l'altro, i comuni colpiti dall'evento calamitoso in rassegna;

Acquisita l'intesa della regione Lazio con nota del 13 ottobre 2008;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il direttore della direzione regionale di protezione civile, dott. Maurizio Pucci è nominato Commissario delegato e provvede alla realizzazione dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonché a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici in argomento, nei comuni individuati nella nota del 5 agosto 2008 citata in premessa.

2. Per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, il predetto Commissario delegato si avvale della collaborazione degli uffici regionali, delle società regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

3. Il Commissario delegato in particolare provvede:

a) alla puntuale ricognizione e quantificazione dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati;

b) al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, alla pulizia ed alla manutenzione straordinaria della viabilità, degli alvei dei corsi d'acqua ed alla stabilizzazione dei versanti, alla realizzazione di adeguati interventi ed opere di prevenzione dei rischi ed alla messa in sicurezza dei luoghi;

c) all'individuazione di appositi siti di stoccaggio temporaneo ove depositare i fanghi, i detriti ed i materiali rivenienti dalla situazione emergenziale in atto, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 4, definendo d'intesa con gli enti ordinariamente competenti le modalità per il definitivo smaltimento;

d) all'erogazione di contributi per il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate dagli eventi calamitosi, secondo modalità attuative fissate dallo stesso Commissario delegato con propri provvedimenti.

Art. 2.

1. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla necessità di fronteggiare l'evento calamitoso, il Commissario delegato è autorizzato ad assumere personale tecnico-amministrativo con contratto a tempo determinato, per una durata non superiore alla vigenza dello stato di emergenza, nel limite complessivo di due unità, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 4.

2. Gli oneri derivanti dal comma 1 sono posti a carico dell'art. 5 della presente ordinanza.

Art. 3.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilità e costituiscono variante ai piani urbanistici, il Commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all'art. 4.

2. Il Commissario delegato, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi alle Amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Il Commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per l'eventuale espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, con i termini di legge ridotti della metà. Il medesimo Commissario delegato, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 4.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza il Commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 8, 11 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 36, 37, 42, 49, 50, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 118, 121, 122, 123, 125, 128, 130, 132, 141 e 241;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e successive modifiche ed integrazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis* e successive modifiche ed integrazioni;

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 2, 57, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 7, 35 e 36;

leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 5.

1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili su bilancio regionale, nonché attraverso eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da amministrazioni statali o enti pubblici.

2. Per l'utilizzo delle risorse occorrenti per il superamento dell'emergenza in rassegna è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale in favore del Commissario delegato.

Art. 6.

1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A07725

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 ottobre 2008.

Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni 8 e 9 agosto 2008 si sono verificate nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. (Ordinanza n. 3709).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 208 del 5 settembre 2008, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 8 e 9 agosto 2008 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Considerato che gli eventi calamitosi dei giorni 8 e 9 agosto 2008 hanno provocato ingenti danni alle infrastrutture pubbliche, nonché ai beni immobili degli Enti pubblici, dei privati e delle imprese;

Vista la nota in data 8 settembre 2008 con cui il presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

ha rappresentato la grave situazione determinatasi nel territorio regionale in conseguenza delle avversità atmosferiche verificatisi nel giorno 7 settembre 2008;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare le situazioni di criticità in atto mediante il compimento di una serie di iniziative volte ad assicurare il primo soccorso alle popolazioni colpite nonché la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dagli eventi in questione, anche propedeutiche all'emanazione di successive ordinanze di protezione civile;

Acquisita l'intesa della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. L'assessore alla protezione civile della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa.

2. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità.

3. Il Commissario delegato, previa individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi di cui in premessa, provvede all'accertamento dei danni, a rimuovere le situazioni di pericolo, all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a fronteggiare le conseguenze degli eventi calamitosi citati in premessa.

4. Il Commissario delegato provvede in particolare:

a) all'erogazione di contributi per la ripresa delle attività produttive e per il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate dai predetti eventi calamitosi, secondo modalità attuative fissate con provvedimenti del Commissario delegato;

b) agli adempimenti conseguenti alla presente ordinanza, avvalendosi, per il tramite della Protezione civile della Regione, degli Enti territoriali e non territoriali, delle amministrazioni periferiche dello Stato, nonché di uno o più soggetti cui affidare specifici settori di intervento, ovvero, in qualità di soggetti attuatori, dei comuni interessati dai predetti eventi calamitosi, i quali agiscono, per quanto concerne l'attività di gestione, sulla base di specifiche direttive impartite dal medesimo Commissario delegato;

c) all'espletamento, in via generale, di tutte le altre iniziative comunque necessarie al superamento del contesto emergenziale in rassegna.

5. Il Commissario delegato è autorizzato a rimborsare le spese sostenute dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco intervenuto nelle fasi di prima emergenza, ivi compresi il ripristino di mezzi e materiali, nonché gli oneri relativi alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nelle fasi di prima emergenza con oneri posti a carico delle risorse di cui all'art. 6.

6. Il Commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile impiegate in occasione degli eventi citati in premessa, nonché al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari ed ai volontari stessi che svolgono lavoro autonomo. Il rimborso è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro dei costi effettivamente sostenuti.

Art. 2.

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti, predisposti anche dai soggetti attuatori, per gli interventi di rispettiva competenza; per i soggetti attuatori, l'approvazione dei progetti avviene tramite conferenza dei servizi, convocata dallo stesso Commissario delegato.

2. La conferenza dei servizi di cui al comma 1 delibera a maggioranza. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza, e dall'adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico - artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, all'assenso del Ministro competente, che si esprime entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, in deroga all'art. 17, comma 24 della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

4. Qualora la realizzazione degli interventi comporti la necessità di varianti urbanistiche, per l'adozione delle stesse si prescinde dalla notifica ai proprietari dei terreni interessati dal vincolo preordinato all'esproprio; i tempi previsti dalla normativa vigente per la presentazione delle opposizioni ed osservazioni sono ridotti a dieci giorni. Dell'avvenuta adozione della variante è data comunicazione agli interessati a cura del comune.

5. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, o i soggetti attuatori, provvedono, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli.

Art. 3.

1. Relativamente alle emergenze in atto di cui alla presente ordinanza e di cui alle ordinanze di protezione civile n. 3309/2003, n. 3405/2005 e n. 3495/2006 e n. 3610/2007 e successive modificazioni, al fine di soddisfare con la massima urgenza le straordinarie esigenze di messa in sicurezza del territorio, mediante la realizzazione delle relative opere di ripristino e degli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, nonché al fine di rafforzare il Centro funzionale di cui alla legge n. 267/1998, il Commissario delegato si avvale del personale in servizio presso la Protezione civile della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi delle sopra citate ordinanze di protezione civile, che la medesima regione è autorizzata ad assumere con contratto a tempo determinato, previo superamento di prova selettiva, fino al completamento delle opere atte alla messa in sicurezza del territorio regionale e alla prevenzione del rischio idrogeologico, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 3, comma 79 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e degli articoli 49 e 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Gli oneri conseguenti all'applicazione del comma 1, nel limite massimo dell'1,5%, sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 6; l'eventuale eccedenza sarà posta a carico del Fondo regionale per la Protezione civile, di cui all'art. 33 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 31 dicembre 1986, n. 64.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1 il Commissario delegato, in relazione alle situazioni di criticità di cui alla presente ordinanza, può autorizzare il personale della protezione civile della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia impiegato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 70 ore mensili *pro capite*, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 6.

4. Fino alla scadenza degli stati emergenziali di cui alla presente ordinanza di protezione civile ed alle citate ordinanze n. 3309/2003, n. 3405/2005, n. 3495/2006 e n. 3610/2007, relative agli interventi di messa in sicurezza del territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, effettuati dal personale della Protezione civile della Regione, il Commissario delegato autorizza tutto il personale in servizio presso la medesima Protezione civile della Regione a fruire delle ferie e delle festività soppresse maturate e non utilizzate, fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui le stesse sono maturate, anche in deroga agli articoli 13 primo comma, lettera *a)* e 19 del Contratto collettivo integrativo 1998/2001 - area non dirigenziale - contratto stralcio, nonché all'art. 5 del Contratto collettivo regionale di lavoro, Area della Dirigenza del personale regionale del comparto unico per il quadriennio normativo 1998-2001.

Art. 4.

1. In considerazione dei ripetuti eventi calamitosi che hanno colpito il territorio regionale negli ultimi anni, per il rafforzamento della gestione coordinata e coesa delle emergenze di protezione civile, nonché al fine di elevare il livello di sicurezza del territorio regionale, la protezione civile, in deroga alla vigente normativa statale e regionale, anche in merito al pagamento dei diritti e contributi di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, realizza le dorsali di connessione radio digitali a larga banda e le reti radio digitali multiaccesso TETRA e a larga banda WIMAX di Protezione civile, e ogni qualsiasi rete radio per finalità di protezione civile anche per il collegamento della Sala operativa regionale e Centro funzionale di Protezione civile di Palmanova con i Comuni della Regione e con le Centrali operative statali e del soccorso presenti in Regione. Le reti, come sopra costituite, saranno opportunamente integrate con le necessità operative della Rete nazionale di dorsale di protezione civile e le relative reti locali regionali.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, la protezione civile si avvale delle risorse finanziarie all'uopo disponibili ai sensi delle ordinanze di protezione civile n. 3309/03, n. 3339/04, n. 3405/05, n. 3495/05 e n. 3610/07, nonché delle risorse all'uopo disponibili nell'ambito del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della legge regionale n. 64/1986.

Art. 5.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle seguenti disposizioni normative:

legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, articoli 7, 8, 9, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16, 17 e 20;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 79, 81, 98, 99 e 151;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21;

decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 146 e 159;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, articoli 69, 105, 106, 107, 124, 177 e 266;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, articoli 6, 7, 10, 11, 12, 29, 40, 41, 42, 45, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,

84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 182, 240, 241, 242, 243;

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, articoli 3, 5, 10, 13, 20 e 21;

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 1° aprile 1998, n. 148;

decreto del Ministro per le politiche agricole 17 aprile 1998;

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 26 febbraio 1990, n. 90 e successive modificazioni e integrazioni;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1990, n. 43;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 giugno 1993, n. 35, art. 6;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 settembre 1996, n. 42, art. 69;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 20 maggio 1997, n. 21;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 20 marzo 2000, n. 7, e successive modifiche, articoli 13, 14, 15, 22, 22-*bis*, 22-*terties*, 22-*quater*, 22-*quinquies*, 22-*sexies*, 23, 24, 30, 32;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14, e successive modificazioni, articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 51, 56, 57, 58, 65, 66, 67, 68, 69, 70, nonché delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres, per le parti strettamente collegate;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 3 luglio 2002, n. 16;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29 ottobre 2004, n. 26;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 maggio 2005, n. 11;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 2007, n. 9;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n. 5;

contratto collettivo di lavoro - quadriennio giuridico 1998-2001 - area non dirigenziale - art. 12;

contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - non dirigenti - quadriennio normativo (II fase) 2002-2005 biennio economico 2004-2005;

decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1/pres.;

decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 1996, n. 245/pres.

Art. 6.

1. Per la realizzazione delle attività disposte ai sensi della presente ordinanza, si provvede inizialmente con le risorse all'uopo stanziate a valere sul Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, nonché a carico del Fondo della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ove sarà opportunamente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze per la copertura degli oneri di cui alla presente ordinanza di protezione civile.

2. Le risorse del Fondo della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 confluiranno nel Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.

3. Per il perseguimento delle finalità di messa in sicurezza del territorio, negli ambiti territoriali in cui siano già in corso interventi connessi alle precedenti emergenze, e di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2004, del 14 ottobre 2005 e del 5 giugno 2007, o comunque funzionalmente correlati a quelli di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato può procedere all'unificazione complessiva delle attività, per la cui attuazione coordinata sono autorizzate, ove necessario, le deroghe alla normativa indicata all'art. 10, all'uopo utilizzando le risorse disponibili.

4. Il Commissario delegato, d'intesa con la Regione, per la realizzazione degli interventi urgenti previsti dalla presente ordinanza è autorizzato ad utilizzare, a titolo di anticipazione su future provvidenze comunque disposte, risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali, nonché ulteriori e diverse fonti di finanziamento regionali, comunitarie e statali.

Art. 7.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A07759

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 15 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Pena Beixi Biannet, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive integrazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Pena Beixi Biannet, nata a Caracas il 12 novembre 1962, cittadina venezuelana-italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», di cui è in possesso, conseguito in Venezuela, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Avvocato»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Titulo de Abogado», conseguito presso l'«Universidad Central Venezuela» in data 5 agosto 1988;

Considerato che l'istante è iscritta presso il «Colegio de Abogados del Distrito Capital» dal 19 agosto 1988;

Preso atto che l'istante ha dimostrato di aver sostenuto un «Master universitario di I livello in procedure stragiudiziali di soluzioni delle controversie» presso l'Università di Siena;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 20 giugno 2008;

Considerato il conforme parere del Consiglio nazionale forense nella conferenza sopra citata;

Considerato che il Master documentato risulta essere poco significativo al fine di una qualche riduzione della prova da sostenere, e che pertanto la domanda è accolta con l'applicazione della prova compensativa completa;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Pena Beixi Biannet, nata a Caracas il 12 novembre 1962, cittadina venezuelana-italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) ordinamento e deontologia forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 15 ottobre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata tra quelle sopra elencate oltre che su ordinamento e deontologia professionale. La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A07721

DECRETO 15 ottobre 2008.

Modifica al decreto 8 luglio 2008, relativo al riconoscimento, alla sig.ra Brown Emma Jane, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli assistenti sociali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto datato 8 luglio 2008, con il quale si riconosceva il titolo di «Social Work» conseguito in Irlanda dalla sig.ra Brown Emma Jane, cittadina britannica, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli assistenti sociali - sezione A;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stato scritto che il tirocinio doveva essere di «dodici mesi» anziché il «sei mesi»;

Vista l'istanza della sig.ra Brown Emma Jane pervenuta in data 16 settembre 2008;

Decreta:

Il decreto datato 8 luglio 2008, con il quale si riconosceva il titolo di «Social Work», conseguito in Irlanda da Brown Emma Jane, nata a Wakefield (Gran Bretagna) il 10 settembre 1976, cittadina britannica, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli assistenti sociali, sezione A, è modificato come segue: la parola «dodici» è sostituita dalla parola «sei».

Roma, 15 ottobre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

08A07724

DECRETO 15 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Calderoni Chiara Francesca, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Calderoni Chiara Francesca, nata a Milano il 7 aprile 1980, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, così come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di laurea in giurisprudenza, conseguito presso l'Università degli studi di Milano in data 5 aprile 2005;

Considerato che la richiedente ha ottenuto l'omologazione della laurea in giurisprudenza con il titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» in data 30 novembre 2007 rilasciata dal «Ministerio de Educacion y Ciencia»;

Considerato che è iscritta all'«Illustre Colegio de Abogados de Gipuzkoa» dal 1° aprile 2008, come avvocatessa esercente;

Viste le conformi determinazione della Conferenza de servizi nella seduta del 20 giugno 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria, nella seduta sopra citata;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Calderoni Chiara Francesca, nata a Milano il 7 aprile 1980, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'Albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 15 ottobre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste in una materia a scelta del candidato tra le seguenti: 1) diritto civile; 2) diritto penale; 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale); 4) diritto processuale civile; 5) diritto processuale penale.

c) La prova orale è unica e consiste su due materie di cui una a scelta tra le seguenti: 1) diritto penale; 2) diritto civile; 3) diritto costituzionale; 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto amministrativo (sostanziale e processuale); 7) diritto processuale civile; 8) diritto processuale penale; 9) diritto internazionale privato, l'altra su ordinamento e deontologia professionale.

d) Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta:

e) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'esercizio all'albo degli avvocati.

08A07726

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 settembre 2008.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Cooperativa di produzione e lavoro La Mimosa - Cooperativa sociale a r.l.», in Senigallia.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quater* della citata legge n. 241/1990;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2006, n. 215/2006 con il quale è stato nominato Commissario liquidatore della società «Cooperativa di produzione e lavoro La Mimosa - cooperativa sociale a r.l.», con sede in Senigallia (Ancona), posta in liquidazione amministrativa con il medesimo provvedimento, il dott. Gianluigi Caruso;

Considerato che il dott. Gianluigi Caruso risultava destinatario del provvedimento di fermo emesso in data 21 luglio 2008 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del proc. penale n. 6268/06 RG. Nr. DDA;

Considerato che con ordinanza del 4 settembre 2008 la Procura della Repubblica di Reggio Calabria, disponendo l'immediata scarcerazione dello stesso dott. Caruso, riqualificava il reato nell'ipotesi prevista dagli articoli 110 e 319 c.p.;

Tenuto conto che nella fattispecie in esame sussistono evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse supportanti l'adozione di un provvedimento cautelare alla tutela degli interessi sottesi alla stessa procedura liquidatoria;

Preso atto che la fattispecie odiernamente esaminata integra le gravi ragioni richieste dall'art. 21-*quater*, secondo comma della legge n. 241/1990;

Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra richiamate, adottare nei confronti del dott. Gianinigi Caruso il provvedimento di sospensione dell'esecuzione del citato decreto ministeriale datato 28 aprile 2006, limitatamente alla nomina dello stesso quale Commissario liquidatore della società «Cooperativa di produzione e lavoro La Mimosa - Cooperativa Sociale a r.l.», con sede in Senigallia (Ancona);

Considerato che ricorrono altresì, le ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento di cui all'art. 7, primo comma della legge n. 241/1990, stante l'urgenza di sospendere dalla carica un pubblico ufficiale per fattispecie lesiva degli interessi della pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni illustrate in premessa, l'esecuzione del decreto ministeriale 28 aprile 2006, n. 215/2006, nella parte relativa alla nomina del dott. Gianluigi Caruso quale Commissario liquidatore della società «Cooperativa di produzione e lavoro La Mimosa - Cooperativa Sociale ar.l.», con sede in Senigallia (Ancona), è sospesa per la durata di un anno dalla data del presente decreto.

2. In sostituzione del dott. Gianluigi Caruso è nominato commissario liquidatore della stessa società cooperativa e per la durata della sospensione di cui al comma 1 l'avv. Maurizio Boscarato, nato ad Ancona il 27 marzo 1941, ivi domiciliato in via Matteotti, n. 54.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A07667

DECRETO 29 settembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Agenzia Formazione Lavoro - Società cooperativa», in sigla «AGFOL.C.», in Venezia, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ministeriale in data 20 dicembre 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civle e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del reggio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Agenzia Formazione Lavoro - Società cooperativa in sigla «AGFOL.C.» con sede in Venezia, codice fiscale n. 01900630276) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile i signori:

rag. Mario Salvador nato a Portogruaro (Venezia) il 15 gennaio 1939, ivi domiciliato in via Arno, n. 29;

avv. Alessandro Izzo, nato a Somigliano d'Arco (Napoli) il 7 novembre 1970, ivi domiciliato in via Passariello n. 4;

dott. Francesco Padrone, nato a Matera il 7 agosto 1968, domiciliato in Portogruaro (Venezia), in Borgo S. Agnese n. 59,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 settembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A07697

DECRETO 6 ottobre 2008.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.r.l. T.E.S.E.O.».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visto l'art. 1, comma 498 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 25 marzo 1994 con il quale la T.E.S.E.O. S.r.l. con sede legale in Piacenza, largo Erfurt n. 7, codice fiscale n. 00861250330, facente capo al Gruppo Mandelli, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario l'avv. Vincenzo Nicastro;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale nella procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del Gruppo Mandelli sono stati nominati commissari liquidatori i signori dott. Giorgio Averni, dott. Maurizio Molinari e avv. Sergio Trauner;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale è stato nominato il nuovo collegio commissariale delle società del Gruppo Mandelli ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, nelle persone di avv. Salvatore Castellano, prof. Enrico Moscati, dott. Giovanni Napodano, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 498, legge n. 296/2006;

Vista l'istanza in data 30 giugno 2008 con la quale i commissari liquidatori hanno chiesto l'adozione del provvedimento di chiusura della procedura amministrazione straordinaria della T.E.S.E.O. S.r.l., avendo compiuto tutte le operazioni preliminari alla chiusura della liquidazione, ivi compresi il deposito del bilancio finale di liquidazione con il conto della gestione e l'esecuzione del riparto finale dell'attivo ai creditori;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della T.E.S.E.O. S.r.l., a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della T.E.S.E.O. S.r.l. con sede legale in Piacenza, largo Erfurt n. 7, codice fiscale n. 00861250330.

Art. 2.

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della T.E.S.E.O. S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle imprese.

Roma, 6 ottobre 2008

Il direttore generale per la politica industriale
MOLETI

Il direttore generale del Tesoro
GRILLI

08A07622

DECRETO 6 ottobre 2008.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.r.l. Program N.C.».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visto l'art. 1, comma 498 della legge 27 dicembre 2006, n 296;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 15 gennaio 1994, con il quale la Program N.C S.r.l., con sede legale in Piacenza, via Caorsana n. 35, codice fiscale n. 03690530153, facente capo al Gruppo Mandelli, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario l'avv. Vincenzo Nicastro;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003, con il quale nella procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del Gruppo Mandelli sono stati nominati commissari liquidatori i signori dott. Giorgio Averni, dott. Maurizio Molinari e avv. Sergio Trauner;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007, con il quale è stato nominato il nuovo collegio commissariale delle società del Gruppo Mandelli ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, nelle persone dell'avv. Salvatore Castellano, prof. Enrico Moscati, dott. Giovanni Napodano, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 498, legge n. 296/2006;

Vista l'istanza in data 30 giugno 2008, con la quale i commissari liquidatori hanno chiesto l'adozione del provvedimento di chiusura della procedura amministrazione straordinaria della Program N.C S.r.l., avendo compiuto tutte le operazioni preliminari alla chiusura della liquidazione, ivi compresi il deposito del bilancio finale di liquidazione con il conto della gestione e l'esecuzione del riparto finale dell'attivo ai creditori;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Program N.C. S.r.l. a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Program N.C. S.r.l., con sede legale in Piacenza, via Caorsana n. 35, codice fiscale n. 03690530153.

Art. 2.

I commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Program N.C. S.r.l.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2008

Il direttore generale per la politica industriale
MOLETI

Il direttore generale del Tesoro
GRILLI

08A07623

DECRETO 6 ottobre 2008.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Tilane Tessile».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle gradi imprese in crisi, convertito in legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 16 febbraio 1981, con il quale la S.p.A. Tilane Tessile, con sede in Desio (Monza-Brianza), facente capo al Gruppo Genghini, è stata posta in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007, relativo alla nomina del nuovo collegio commissariale delle società del Gruppo Genghini ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, nelle persone dei sig.ri: ing. Andrea Carli, prof. Roberto Serrentino e dott. Antonio Guarino, in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 498, legge n. 296/2006;

Vista l'istanza in data 2 luglio 2008, con la quale i commissari liquidatori chiedono che venga disposta la chiusura della procedura relativa alla Tilane Tessile S.p.A., avendo compiuto tutte le operazioni preliminari alla chiusura delle liquidazione, ivi compeso il deposito in libretti giudiziali di Poste Italiane S.p.A. delle somme dovute ai creditori irreperibili a seguito dell'esecuzione del riparto finale;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettato i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Tilane Tessile, a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria delle S.p.A. Tilane Tessile, con sede legale in Desio (Monza-Brianza).

Art. 2.

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Tilane Tessile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle imprese.

Roma, 6 ottobre 2008

Il direttore generale per la politica industriale
MOLETI

Il direttore generale del Tesoro
GRILLI

08A07529

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 ottobre 2008.

Autorizzazione al laboratorio «Dr. Aita & Associated inspectors - Italia Srl - Divisione Chemilab - Istituto di ricerca ed igiene alimentare», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 19 settembre 2008 dal laboratorio «Dr. Aita & Associated inspectors - Italia Srl - Divisione Chemilab - Istituto di ricerca ed igiene alimentare», ubicato in Catania, via Filippo Liardo n. 40, volta ad ottenere per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 27 giugno 2007 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio «Dr. Aita & Associated inspectors - Italia Srl - Divisione Chemilab - Istituto di ricerca ed igiene alimentare», ubicato in Catania, via Filippo Liardo n. 40, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

La prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il responsabile del laboratorio è la dott.ssa Daniela Maria Aita.

L'autorizzazione ha validità fino al 30 giugno 2011 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2008

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 13
Massa volumica a 20°C e densità relativa a 20 °C	Reg. CEE 2676/90 allegato 1
pH	Reg. CEE 2676/90 allegato 24
Titolo Alcolometrico Volumico	Reg. CEE 2676/90 allegato 3

08A07525

DECRETO 3 ottobre 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Agrichimica Srl», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 16 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 225 del 27 settembre 2005 con il quale al laboratorio «Agrichimica Srl», ubicato in Marsala (Trapani), via Sirtori n. 31 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 27 settembre 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 ottobre 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione:

Al laboratorio «Agrichimica Srl», ubicato in Marsala (Trapani), via Sirtori n. 31, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 ottobre 2010 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2008

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 22
Alcalinità Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 10
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25
Caratteristiche cromatiche	Reg. CEE 2676/1990 allegato 40
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 11
Diglucoside malvosidico (ibridi produttori diretti)	OIV MA-F-AS315-03-DIGMAL 2006
Esame microscopico	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 allegato II
Esame organolettico	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 allegato I
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Litio	DM 12/03/1986 GU N° 161 14/07/1986 All XXX
Massa volumica a 20 °C e densità relativa a 20 °C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3, par. 5.2 (bilancia idrostatica) + Reg. CE 128/2004 allegato 4bis (bilancia idrostatica) + Reg. CE 355/2005 par. 4-**B**
Metanolo	OIV MA-F-AS312-03-METHAN 2006
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Saccarosio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 6, par. 2
Saggio di stabilità e di tenuta all'aria	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 allegato III
Solfati	Reg. CEE 2676/1990 allegato 12
Tenore zuccherino	Reg. CEE 2676/1990 allegato 2
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg. CE 128/2004 allegato 4-bis + Reg. CE 355/2005 par. 4-**B**
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5, par. 3.1

08A07534

DECRETO 3 ottobre 2008.

Autorizzazione all'organismo denominato «3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. cons. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Colline Pontine» per la quale è stata inviata istanza di registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la nota n. 65248 del 27 settembre 2005 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha trasmesso all'organismo comunitario competente la domanda di registrazione della denominazione «Colline Pontine» riferita all'olio extravergine di oliva ai sensi dell'art. 5, del regolamento (CE) 2081/96;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la comunicazione dell'Associazione provinciale produttori olivicoli Latina - ASPOL, con la quale è stato indicato per il controllo sulla denominazione «Colline Pontine» l'organismo denominato «3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. cons. a r.l.» con sede a fraz. Pantalla - Todi, in sostituzione della «Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura di Latina» precedentemente individuata e segnalata ai Servizi comunitari con la documentazione allegata alla nota sopra citata;

Considerato che l'organismo «3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. cons. a r.l.» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Colline Pontine» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 30 settembre 2008;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. cons. a r.l.» con sede a fraz. Pantalla - Todi, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Colline Pontine» riferita all'olio extravergine di oliva.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo «3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. cons. a r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

L'organismo «3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. cons. a r.l.» non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Colline Pontine», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo «3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. cons. a r.l.» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del

Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

L'organismo «3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. cons. a r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione all'esame dei Servizi comunitari e consultabile nel sito istituzionale del Ministero e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Colline Pontine», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/06».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Colline Pontine» da parte dell'organismo comunitario.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo «3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. cons. a r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo «3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. cons. a r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Colline Pontine» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo «3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. cons. a r.l.» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Colline Pontine» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione Lazio.

Art. 7.

L'organismo «3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. cons. a r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Lazio, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A07535

DECRETO 13 ottobre 2008.

Revoca dell'autorizzazione concessa con decreto 14 maggio 2008 al laboratorio «Eurofins Scientific Italia Srl», ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 14 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 122 del 26 maggio 2008, con il quale al laboratorio Eurofins Scientific Italia Srl, ubicato in Bologna, via del Tuscolano n. 9/e è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la nota del 3 ottobre 2008, con la quale il predetto laboratorio ha comunicato la cessazione dell'attività per le analisi nel settore oleicolo;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione concessa con decreto 14 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 122 del 26 maggio 2008, con il quale al laboratorio Eurofins Scientific Italia Srl, ubicato in Bologna, via del Tuscolano n. 9/e è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, è revocata a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2008

Il capo Dipartimento: NEZZO

08A07730

DECRETO 14 ottobre 2008.

Conferma dell'incarico al consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva «Aprutino Pescarese» DOP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della DOP «Aprutino Pescarese».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il regolamento (CEE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge comunitaria 1999.

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari ICQ, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 21 del citato decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1º luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Aprutino Pescarese».

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 241 del 13 ottobre 2004, con il quale è stato attribuito al Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva DOP «Aprutino Pescarese» il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della DOP «Aprutino Pescarese»;

Visto il decreto legislativo19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria ‹olivicoltori› nella filiera grassi (oli) individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 7 ottobre 2004 sopra citato;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva DOP «Aprutino Pescarese» a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999 nei riguardi della DOP «Aprutino Pescarese»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data del presente decreto l'incarico, concesso con il decreto 7 ottobre 2004, al Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva DOP «Aprutino Pescarese» con sede in Piazza Garibaldi n. 7 Pianella (Pesaro), a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della DOP «Aprutino Pescarese».

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 7 ottobre 2004, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2008

Il capo Dipartimento: NEZZO

08A07731

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 8 ottobre 2008.

Autorizzazione all'«Istituto Mosaico Psicologie» di Bologna a diminuire il numero degli allievi, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio

2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 16 aprile 2002, con il quale l'«Istituto Mosaico Psicologie» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Bologna e nella sede periferica di Verona, un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 16 gennaio 2004, con il quale il predetto istituto è stato autorizzato ad aumentare il numero massimo degli allievi ammissibile a venti unità per entrambi le sedi;

Visto il decreto in data 30 ottobre 2006, con il quale il suddetto istituto è stato autorizzato a trasferire la sede periferica di Verona;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede, per la sede principale di Bologna, l'autorizzazione alla diminuzione del numero massimo degli allievi ammissibile al primo anno di corso da 20 a 13, a seguito della rinuncia ai locali siti in via D'Azeglio, presso il Liceo Alfieri, ripristinando la situazione autorizzata al momento dell'abilitazione;

Decreta:

Art. 1.

1. L'«Istituto Mosaico Psicologie» abilitato con decreto in data 16 aprile 2002 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Bologna e nella sede periferica di Verona, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato, nella sede principale di Bologna - via Farini, 3, a diminuire il numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso a 13 unità e, per l'intero corso, a 52 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2008

Il direttore generale: MASIA

08A07528

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 26 settembre 2008.

Riclassificazione del medicinale «Teicomid» (teicoplanina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUE)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 deI 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 deI 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA deI 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Sanofi Aventis S.p.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Teicomid;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione della confezione 200 mcg/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino da 10 ml + 1 fiala solvente 3 ml;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 10/11 giugno 2008;

Vista la deliberazione n. 16 del 31 luglio 2008 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Il medicinale TEICOMID (teicoplanina) nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

Confezione:

200 mg/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 fiaconcino da 10 ml + 1 fiala solvente 3 ml - AIC n. 027167016 (in base 10) 0TX298 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A nota 56;

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 27,94 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 46,11 euro;

Validità del contratto 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Teicomid è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica ripetibile (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 26 settembre 2008

Il direttore generale: RASI

08A07658

DETERMINAZIONE 30 settembre 2008.

Mancato rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «DUP 753». (Determinazione AIC/N n. 1873).

IL COORDINATORE DELL'AREA 1
REGISTRAZIONE E FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la determinazione del sostituto del direttore generale in data 3 luglio 2008, che ha ricondotto nelle funzioni del coordinatore dell'area 1 «Registrazione e farmacovigilanza» anche le funzioni relative al conseguimento degli obiettivi dell'Ufficio AIC;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 149 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274, in particolare l'art. 38, il quale prevede che le autorizzazioni all'immissione in commercio abbiano durata quinquennale e che si proceda al rinnovo delle stesse a seguito di una esplicita domanda presentata dalle società titolari di AIC;

Considerato che la società Bristol Myers Squibb S.r.l. non ha presentato, entro il 22 aprile 2003, la domanda di rinnovo per il medicinale DUP 753 di cui alla presente determinazione;

Considerato che il mancato rinnovo comporta la decadenza automatica dell'autorizzazione alla scadenza del quinquennio;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Per le considerazioni di cui in premessa, l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale DUP 753, intestato alla società Bristol Myers Squibb S.r.l., (codice fiscale n. 00082130592) con sede legale e domicilio fiscale in via del Murillo Km 2,800 - 04010 Sermoneta - Latina (Italia), nella confezione:

28 compresse divisibili rivestite 50 mg;

A.I.C. n. 029388016 (Sospesa),

non è rinnovata.

La presente determinazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2008

Il coordinatore dell'Area 1 registrazione e farmacovigilanza
VENEGONI

08A07722

DETERMINAZIONE 30 settembre 2008.

Mancato rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sodio Cloruro Gobbi Frattini». (Determinazione AIC/N n. 1874).

IL COORDINATORE DELL'AREA 1
REGISTRAZIONE E FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la determinazione del sostituto del direttore generale in data 3 luglio 2008, che ha ricondotto nelle funzioni del coordinatore dell'area 1 «Registrazione e farmacovigilanza» anche le funzioni relative al conseguimento degli obiettivi dell'Ufficio AIC;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 149 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274, in particolare l'art. 38, il quale prevede che le autorizzazioni all'immissione in commercio abbiano durata quinquennale e che si proceda al rinnovo delle stesse a seguito di una esplicita domanda presentata dalle società titolari di AIC;

Considerato che la società Gobbi Frattini Paolo Giuseppe ha presentato il 2 settembre 2003 la domanda di rinnovo per il medicinale Sodio Cloruro Gobbi Frattini (A.I.C. n. 031570) dichiarando di non voler rinnovare le confezioni indicate nella parte dispositiva della presente determinazione;

Considerato che il mancato rinnovo delle confezioni comporta la decadenza automatica dell'autorizzazione delle stesse alla scadenza del quinquennio;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Per le considerazioni di cui in premessa, l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale SODIO CLORURO GOBBI FRATTINI, intestato alla società Gobbi Frattini Paolo Giuseppe (codice fiscale n. 00152980140) con sede legale e domicilio fiscale in via Stelvio n. 12 - 23035 Sondalo (Sondrio) Italia, relativamente alle confezioni sotto elencate:

A.I.C. n. 031570017 - 0,9% fiala 1 ml;
A.I.C. n. 031570031 - 0,9% fiala 3 ml;
A.I.C. n. 031570068 - 0,9% fiala 20 ml;
A.I.C. n. 031570070 - 0,9% flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031570082 - 0,9% flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031570094 - 0,9% flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031570245 - 3% fiala 1 ml;
A.I.C. n. 031570258 - 3% fiala 2 ml;
A.I.C. n. 031570260 - 3% fiala 3 ml;
A.I.C. n. 031570272 - 3% fiala 5 ml;
A.I.C. n. 031570284 - 3% fiala 10 ml;
A.I.C. n. 031570296 - 3% fiala 20 ml;
A.I.C. n. 031570308 - 3% flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031570310 - 3% flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031570322 - 3% flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031570334 - 3% flacone 1000 ml;
A.I.C. n. 031570397 - 3% sacca flessibile 1500 ml;
A.I.C. n. 031570411 - 3% sacca flessibile 2500 ml;
A.I.C. n. 031570435 - 3% sacca flessibile 3500; ml;
A.I.C. n. 031570447 - 3% sacca flessibile 4000 ml;
A.I.C. n. 031570450 - 3% sacca flessibile 4500 ml;
A.I.C. n. 031570474 - 5% fiala1 ml;
A.I.C. n. 031570486 - 5% fiala 2 ml;
A.I.C. n. 031570498 - 5% fiala 3 ml;
A.I.C. n. 031570500 - 5% fiala 5 ml;
A.I.C. n. 031570512 - 5% fiala 10 ml;
A.I.C. n. 031570524 - 5% fiala 20 ml;
A.I.C. n. 031570536 - 5% flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031570548 - 5% flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031570551 - 5% flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031570563 - 5% flacone 1000 ml;
A.I.C. n. 031570649 - 5% sacca flessibile 2500 ml;
A.I.C. n. 031570664 - 5% sacca flessibile 3500 ml;
A.I.C. n. 031570676 - 5% sacca flessibile 4000 ml;
A.I.C. n. 031570688 - 5% sacca flessibile 4500 ml,

non è rinnovata.

La presente determinazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2008

Il coordinatore dell'Area 1 registrazione e farmacovigilanza
VENEGONI

08A07723

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione del consolato onorario in Chisinau (Repubblica Moldova)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis);

Decreta:

Il Consolato onorario d'Italia in Chisinau (Repubblica Moldova) è soppresso a decorrere dal 1° ottobre 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2008

Il direttore generale
per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

08A07666

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Salt Lake City (Stati Uniti)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis);

Il sig. Michael W. Homer, vice console onorario in Salt Lake City (Stati Uniti), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in San Francisco degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali e dai cittadini italiani;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in San Francisco degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

c) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato Generale d'Italia in San Francisco);

d) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

e) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

f) autentiche di firme apposte in calce a scritture private;

g) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in San Francisco della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Salt Lake City;

h) rilascio dei documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, il Consolato Generale d'Italia in San Francisco;

i) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in San Francisco della documentazione relativa al rilascio di visti;

j) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in San Francisco delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Salt Lake City;

k) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in San Francisco, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

l) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato Generale d'Italia in San Francisco;

m) notifica di atti ai cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Vice Consolato onorario in Salt Lake City; dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato Generale d'Italia in San Francisco;

n) tenuta dello schedario dei cittadini italiani e di quello delle firme delle Autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2008

Il direttore generale
per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

08A07670

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della Confraternita SS. Sacramento, in Pesaro

Con decereto del Ministro dell'interno in data 4 settembre 2008, viene estinta la Confraternita SS. Sacramento, con sede in Pesaro, località Novilara.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

08A07532

Estinzione della Confraternita Beata Vergine della Neve, in Monteciccardo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 settembre 2008, viene estinta la Confraternita Beata Vergine della Neve, con sede in Monteciccardo (Pesaro), località Montegaudio.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Pesaro, con sede in Pesaro.

08A07533

Estinzione della Confraternita del SS. Rosario, in Pesaro

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 4 settembre 2008, viene estinta la Confraternita del SS. Rosario, con sede in Pesaro, località Tomba.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Pesaro, con sede in Pesaro.

08A07662

Estinzione della Confraternita della Misericordia, in Pesaro

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 4 settembre 2008, viene estinta la Confraternita della Misericordia, con sede in Pesaro, località Tomba.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Pesaro, con sede in Pesaro.

08A07664

Estinzione della Confraternita della B.V. del Carmine, in Pesaro

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 settembre 2008, viene estinta la Confraternita della B.V. del Carmine, con sede in Pesaro, località Tomba.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Pesaro, con sede in Pesaro.

08A07665

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 13, 14, 15 e 16 ottobre 2008

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3639
Yen	136,63
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,653
Corona danese	7,4526
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,78540
Fiorino ungherese	253,00
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7092
Zloty polacco	3,5576
Nuovo leu romeno	3,7827
Corona svedese	9,6689
Corona slovacca	30,560
Franco svizzero	1,5416
Corona islandese	305,00
Corona norvegese	8,4285
Kuna croata	7,1420
Rublo russo	35,6393
Nuova lira turca	1,9216
Dollaro australiano	2,0320
Real brasiliano	3,0220
Dollaro canadese	1,5903
Yuan cinese	9,3097
Dollaro di Hong Kong	10,5870
Rupia indonesiana	13393,50
Won sudcoreano	1680,32
Peso messicano	17,2407
Ringgit malese	4,7757
Dollaro neozelandese	2,2551
Peso filippino	64,240
Dollaro di Singapore	2,0043
Baht tailandese	46,707
Rand sudafricano	12,6035

Dollaro USA	1,3752
Yen	141,25
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,611
Corona danese	7,4533
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,78105
Fiorino ungherese	250,00
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7090
Zloty polacco	3,4705
Nuovo leu romeno	3,7650
Corona svedese	9,6770
Corona slovacca	30,455
Franco svizzero	1,5526
Corona islandese	305,00
Corona norvegese	8,4375
Kuna croata	7,1407
Rublo russo	35,7500
Nuova lira turca	1,8905
Dollaro australiano	1,9066
Real brasiliano	2,8258
Dollaro canadese	1,5650
Yuan cinese	9,4050
Dollaro di Hong Kong	10,6753
Rupia indonesiana	13366,94
Won sudcoreano	1628,92
Peso messicano	16,3401
Ringgit malese	4,8056
Dollaro neozelandese	2,1744
Peso filippino	64,850
Dollaro di Singapore	2,0072
Baht tailandese	46,832
Rand sudafricano	12,2187

Dollaro USA	1,3625
Yen	138,18
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,758
Corona danese	7,4539
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,77615
Fiorino ungherese	263,00
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7082
Zloty polacco	3,5192
Nuovo leu romeno	3,7945
Corona svedese	9,8413
Corona slovacca	30,475
Franco svizzero	1,5425
Corona islandese	305,00
Corona norvegese	8,6035
Kuna croata	7,1545
Rublo russo	35,6145
Nuova lira turca	1,9035
Dollaro australiano	1,9571
Real brasiliano	2,8435
Dollaro canadese	1,5833
Yuan cinese	9,3086
Dollaro di Hong Kong	10,5715
Rupia indonesiana	13325,25
Won sudcoreano	1691,54
Peso messicano	16,9359
Ringgit malese	4,7858
Dollaro neozelandese	2,1744
Peso filippino	64,650
Dollaro di Singapore	2,0022
Baht tailandese	46,509
Rand sudafricano	12,6116

Dollaro USA	1,3507
Yen	135,91
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,813
Corona danese	7,4528
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,78265
Fiorino ungherese	266,00
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7086
Zloty polacco	3,5800
Nuovo leu romeno	3,7868
Corona svedese	10,0475
Corona slovacca	30,545
Franco svizzero	1,5294
Corona islandese	305,00
Corona norvegese	8,9000
Kuna croata	7,1618
Rublo russo	35,4654
Nuova lira turca	2,0064
Dollaro australiano	2,0018
Real brasiliano	3,0452
Dollaro canadese	1,6056
Yuan cinese	9,2249
Dollaro di Hong Kong	10,4747
Rupia indonesiana	13473,23
Won sudcoreano	1803,18
Peso messicano	18,2345
Ringgit malese	4,7632
Dollaro neozelandese	2,2124
Peso filippino	64,970
Dollaro di Singapore	1,9993
Baht tailandese	46,282
Rand sudafricano	13,6151

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

Da 08A07760 a 08A07763

MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimento concernente l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione e la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione.

Con decreto n. 44175 del 15 settembre 2008, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di diciotto mesi, a decorrere dal 13 novembre 2006, in conseguenza del previsto completamento degli inipianti industriali e delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencate, realizzati nell'area:

area delle province di Bologna e Firenze;

imprese impegnate nei lavori inerenti la realizzazione della tratta ferroviaria a.v. Bologna-Firenze tra le progressive dal km. 4,884 (Pianoro), al km. 83,336 (Galleria Vaglia da imbocco sud verso Firenze).

In conseguenza dell'accertamento di cui al precedente punto, con decreto n. 44175 del 15 settembre 2008 è stata autorizzata la corresponsione dal 13 novembre 2006 al 12 maggio 2008 del trattamento speciale di disoccupaione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività sopra indicate.

08A07732

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Abilitazione dell'Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. di Dalmine, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 3410 del 17 luglio 2008, la società Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. con sede in Dalmine (Bergamo) via Pasubio n. 5, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

organismo di certificazione ed ispezione:

geotessili (EN 13249 :2000, EN 13250 :2000, EN 13251 :2000, EN 13252 :2000, EN 13253 :2000, EN 13254 :2000, EN 13255 :2000, EN 13256 :2000, EN 13257 :2000, EN 13265 :2000);

geosintetici (EN 13361 :2004, EN 13362 :2005, EN 13491 :2004, EN 13492 :2004, EN 13493 :2004).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

08A07541

Abilitazione della Certiquality S.r.l. di Milano, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 3511 del 21 luglio 2008, la società Certiquality S.r.l., con sede in Milano, via Gaetano Giardino n. 4, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

organismo di certificazione ed ispezione:

cementi e calci (EN 197-1:2000, EN 197-4:2004, EN 413-1:2004, EN 459-1:2001, EN 14216:2004, EN 14647:2005);

aggregati (EN 13055-1:2002, EN 13139:2002, EN 13383-1:2002, EN 12620:2002, EN 13043:2002, EN 13242:2002, EN 13450:2002, EN 13055-2:2004).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

08A07526

Estensione di abilitazione della società Tecno Piemonte S.p.a. di Lenta, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 3411 del 17 lulgio 2008, la società Tecno Piemonte S.p.a. con sede in Lenta (Vicenza), Strada Statale Valsesia n. 20, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per il seguente prodotto:

organismo di certificazione ed ispezione:

prodotti strutturali metallici ed accessori (EN 10025-1 :2004).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

08A07536

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto del metanodotto Enna-Montalbano Elicona, tratto Bronte-Montalbano Elicona DN 1200 mm (48") - P 75 bar, presentato dalla società SNAM Rete Gas S.p.A., in San Donato Milanese.

Con il decreto n. 0000914 del 9 settembre 2008 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto del Metanodotto Enna-Montalbano Elicona, tratto Bronte-Montal-

bano Elicona DN 1200 mm (48") - P 75 bar, presentato dalla società SNAM Rete Gas S.p.A. con sede legale in piazza S. Barbara n. 7 - 20097 S. Donato Milanese (Milano).

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

http://www2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm;

detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

08A07453

Pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto di realizzazione di un terminale di ricezione rigassificazione di GNL con capacità pari a 8 miliardi Smc/anno ed opere connesse localizzato nel porto di Porto Empedocle.

Con il decreto n. 0000966 del 29 settembre 2008 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto di realizzazione di un terminale di ricezione rigassificazione di GNL con capacità pari a 8 miliardi Smc/anno ed opere connesse localizzato nel porto di Porto Empedocle (Agrigento). Proponente la società Nuove Energie S.r.l. con sede a Roma, viale Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma.

Il testo integrante del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

http://www2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm;

detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

08A07454

Pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto di una centrale termoelettrica a ciclo combinato da circa 400MWe, alimentata a gas naturale, localizzata nel comune di Presenzano, comprendente anche la realizzazione delle opere funzionalmente connesse.

Con il decreto n. 0000916 del 19 settembre 2008 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto di una centrale termoelettrica a ciclo combinato da circa 400MWe, alimentata a gas naturale, localizzata nel comune di Presenzano (Caserta), il progetto comprende anche la realizzazione delle opere funzionalmente connesse. Proponente Ecofuture S.r.l. con sede a Milano, via Foro Bonaparte n. 31 - 20100 Milano.

Il testo integrante del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

http://www2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm;

detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

08A07455

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annunci di proposte di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 23 ottobre 2008 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare del titolo:

«Norme in materia di conflitti di interessi dei titolari di cariche di Governo. Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi di amministratori locali, dei presidenti di Regione e dei membri delle giunte regionali».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Partito dei Comunisti Italiani, Piazza Augusto Imperatore n. 32 - Roma 00186 tel. 06/686271.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 23 ottobre 2008 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare del titolo:

«Norme per l'istituzione di un meccanismo di indicizzazione automatica delle retribuzioni da lavoro dipendente e da pensione».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Partito dei Comunisti Italiani, Piazza Augusto Imperatore n. 32 - Roma 00186 tel. 06/686271.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 23 ottobre 2008 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare del titolo:

«Istituzione del salario minimo orario garantito».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Partito dei Comunisti Italiani, Piazza Augusto Imperatore n. 32 - Roma 00186 tel. 06/686271.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 23 ottobre 2008 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare del titolo:

«Norme per il diritto allo studio e all'apprendimento».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Partito dei Comunisti Italiani, Piazza Augusto Imperatore n. 32 - Roma 00186 tel. 06/686271.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 23 ottobre 2008 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare del titolo:

«Nuove norme per il superamento del disagio abitativo ed il diritto alla casa».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Partito dei Comunisti Italiani, Piazza Augusto Imperatore n. 32 - Roma 00186 tel. 06/686271.

Da 08A07779 a 08A07783

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bicalutamide Vantagepharma»

Estratto determinazione n. 920 del 26 settembre 2008

Medicinale: BICALUTAMIDE VANTAGEPHARMA.

Titolare A.I.C.: Vantagepharma S.r.l., via Carlo Goldoni n. 37 - 20129 Milano.

Confezioni:

50 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 038530010/M (in base 10), 14RUYU (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 038530022/M (in base 10), 14RUZ6 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 50 mg di bicalutamide;

eccipienti: nucleo della compressa: Lattosio monoidrato, Sodio amido glicolato (Tipo A), Povidone, Crospovidone di tipo B, Magnesio stearato;

rivestimento di pellicola: Ipromellosa, Macrogol 300, Titanio diossido(E-171).

Produzione, confezionamento, controllo, rilascio: Medicamentos Internationales S.A. Medinsa solana 26, 28850 Torrejon de Ardoz, Madrid Spagna.

Confezionamento, controllo, rilascio: Rafarm S.A., Athens, Grecia.

Indicazioni terapeutiche: trattamento del tumore della prostata avanzato in associazione con la terapia con analogo dell'ormone che rilascia l'ormone luteinizzante (LHRH) oppure con la castrazione chirurgica.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezioni:

50 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 038530022/M (in base 10), 14RUZ6 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A/PHT.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 67,43.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 111,29;

50 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 038530010/M (in base 10), 14RUYU (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Bicalutamide Vantagepharma è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

(condizioni e modalità di impiego)

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

(Tutela brevettuale)

Al fine di garantire la proprietà industriale e ai sensi dell'art. 10, comma 2, dell'art. 11 e dell'art. 13 del decreto legislativo n. 219/2006 è fatto obbligo all'Azienda di non commercializzare il medicinale di cui all'art. 1, fino alla scadenza della tutela brevettuale del medicinale di riferimento.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A07653

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Trandolapril Merck Generics»

Estratto determinazione n. 921 del 26 settembre 2008

Medicinale: TRANDOLAPRIL MERCK GENERICS.

Titolare A.I.C.: Merck Generics Italia S.p.A., via Aquileia n. 35 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano) Italia.

Confezioni:

0,5 mg capsule rigide 14 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL

A.I.C. n. 038260016/M (in base 10), 14HM9J(in base 32);

0,5 mg capsule rigide 20 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038260028/M (in base 10), 14HM9W(in base 32);

0,5 mg capsule rigide 28 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038260030/M (in base 10), 14HM9Y(in base 32);

0,5 mg capsule rigide 30 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038260042/M (in base 10), 14HMBB(in base 32);

0,5 mg capsule rigide 50 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038260055/M (in base 10), 14HMBR(in base 32);

0,5 mg capsule rigide 56 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038260067/M (in base 10), 14HMC3(in base 32);

0,5 mg capsule rigide 84 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038260079/M (in base 10), 14HMCH(in base 32);

0,5 mg capsule rigide 90 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038260081/M (in base 10), 14HMCK(in base 32);

0,5 mg capsule rigide 100 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038260093/M (in base 10), 14HMCX(in base 32);

2 mg capsule rigide 14 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038260105/M (in base 10), 14HMD9(in base 32);

2 mg capsule rigide 20 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038260117/M (in base 10), 14HMDP(in base 32);

2 mg capsule rigide 28 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038260129/M (in base 10), 14HMF1(in base 32

2 mg capsule rigide 30 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038260131/M (in base 10), 14HMF3(in base 32);

2 mg capsule rigide 50 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038260143/M (in base 10), 14HMFH(in base 32);

2 mg capsule rigide 56 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038260156/M (in base 10), 14HMFW(in base 32);

2 mg capsule rigide 84 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038260168/M (in base 10), 14HMG8(in base 32);

2 mg capsule rigide 90 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038260170/M (in base 10), 14HMGB(in base 32);

2 mg capsule rigide 100 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038260182/M (in base 10), 14HMGQ(in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Composizione: ogni capsula contiene:

principio attivo: Trandolapril, 0,5 mg, Trandolapril, 2,0 mg.

Ogni capsula contiene 24 mg lattosio monoidrato.

Ogni capsula da 0,5 mg o 2 mg contiene 1,26 mg di Giallo Tramonto (E110);

eccipienti: Dimeticone, Cellulosa microcristallina, Lattosio monoidrato, Amido di mais pregelatinizzato, Silice colloidale anidra, Magnesio stearato.

Involucro capsule da 0,5 mg: Gelatina, Titanio diossido (E171), Eritrosina (E127), Giallo tramonto (E110), Giallo di chinolina (E104).

Involucro capsule da 2 mg: Gelatina, Titanio diossido (E171), Eritrosina (E127), Giallo tramonto (E110).

Produzione, confezionamento, controllo lotti:

Pharmathen S.A., Dervenakion 6, Pallini 15351, Attikis Greece;

Boehringer Ingelheim Ellas S.A. 5th km Paiania Markopoulo Ave. 19400 Koropi Grecia.

Rilascio lotti, controllo lotti: Generics UK Ltd., Station Close, Potters bar, Hertfordshire, EN6 1TL, United Kingdom McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Ireland.

Confezionamento secondario: Depo Pack S.N.C. di Ruchti Rosa EC., via per Origgio n. 112 - 21042 Caronno Pertusella (Varese).

Indicazioni terapeutiche:

ipertensione lieve o moderata;

disfunzione ventricolare sinistra dopo infarto miocardico acuto.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezioni:

2 mg capsule rigide 14 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038260105/M (in base 10), 14HMD9(in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,75.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,54;

0,5 mg capsule rigide 28 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038260030/M (in base 10), 14HM9Y(in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,36.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3,90.

(classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Trandolapril Merck Generics, è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A07654

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Arlevertan»

Estratto determinazione n. 922 del 26 settembre 2008

Medicinale: ARLEVERTAN.

Titolare A.I.C.: Hennig Arzeneimittel GmbH & Co. KG Liebigstrasse 1-2 - D-65439 Flörsheim am Main (Germania).

Confezioni:

20 mg/40 mg compresse 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037887015/M (in base 10), 144717 (in base 32);

20 mg/40 mg compresse 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037887027/M (in base 10), 14471M (in base 32

20 mg/40 mg compresse 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037887039/M (in base 10), 14471Z (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: 1 compressa da 20 mg/40 mg contiene:

principio attivo: 20 mg di cinnarizina e 400 mg di dimenidrinato;

eccipienti: cellulosa microcristallina, amido di mais, talco, ipromellosa, silice anidra colloidale, magnesio stearato, sodio croscarmellosa.

Produzione confezionamento controllo e rilascio lotti: Hennig Arzneimittel GmbH & Co KG Liebigstrasse 1-2, D-65439 Flörsheim am Main Federal Republic of Germany.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dei sintomi vertiginosi di varia origine.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezioni:

20 mg/40 mg compresse 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037887015/M (in base 10), 144717 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C;

20 mg/40 mg compresse 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037887027/M (in base 10), 14471M (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C;

20 mg/40 mg compresse 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037887039/M (in base 10), 14471Z (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Arlevertan è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica «RR».

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A07656

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Marevan»

Estratto determinazione n. 923 del 26 settembre 2008

Medicinale: MAREVAN.

Titolare A.I.C.: Orion Corporation Orionintie 1 - FI-02200 Espoo Finlandia.

Confezioni;

3 mg compresse 30 compresse in vasetto HDPE;

A.I.C. n. 038146015/M (in base 10), 14D3YZ (in base 32);

3 mg compresse 100 compresse in vasetto HDPE;

A.I.C. n. 038146027/M (in base 10), 14D3ZC (in base 32);

5 mg compresse 30 compresse in vasetto HDPE;

A.I.C. n. 038146039/M (in base 10), 14D3ZR (in base 32);

5 mg compresse 100 compresse in vasetto HDPE;

A.I.C- n. 038146041/M (in base 10), 14D3ZT (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa da 3 mg, 5 mg contiene:

principio attivo: 3 mg, 5 mg di warfarin sale sodico;

eccipienti: Lattosio monoidrato, Amido di mais, Gelatina, Magnesio stearato,

Indaco carminio (E 132) nelle compresse da 3 mg Eritrosina (E 127) nelle compresse da 5 mg.

Produzione, confezionamento, controllo, rilascio: Orion Corporation, Orion Pharma Orionintie 1, FI-02200 Espoo, Finlandia.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento e profilassi e della trombosi venosa profonda e dell'embolia polmonare;

prevenzione secondaria dell'infarto del miocardio e prevenzione delle complicazioni tromboemboliche (ictus o embolia sistemica) dopo infarto del miocardio;

prevenzione delle complicazioni tromboemboliche (ictus o embolia sistemica) in pazienti con fibrillazione atriale cronica, patologia valvolare cardiaca o protesi valvolari cardiache.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezioni:

5 mg compresse 30 compresse in vasetto HDPE;

A.I.C. n. 038146039/M (in base 10), 14D3ZR (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1,65;

3 mg compresse 30 compresse in vasetto HDPE;

A.I.C. n. 038146015/M (in base 10), 14D3YZ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C;

3 mg compresse 100 compresse in vasetto HDPE;

A.I.C. n. 038146027/M (in base 10), 14D3ZC (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C;

5 mg compresse 100 compresse in vasetto HDPE;

A.I.C. n. 038146041/M (in base 10), 14D3ZT (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Marevan è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A07657

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eminocs»

Estratto determinazione n. 924 del 26 settembre 2008

Medicinale: EMINOCS.

Titolare A.I.C.: MarvecsPharma Services S.r.l., via Felice Casati n. 16 - 20124 Milano.

Confezioni:

50 mg/ml soluzione orale 1 flacone di vetro scuro da 20 ml;

A.I.C. n. 038049019 /M (in base 10), 14957V(in base 32);

50 mg/ml soluzione orale 1 flacone di vetro scuro da 25 ml;

A.I.C. n. 038049021 /M (in base 10), 14957X(in base 32);

50 mg/ml soluzione orale 1 flacone di vetro scuro da 50 ml;

A.I.C. n. 038049033 /M (in base 10), 149589(in base 32);

50 mg/ml soluzione orale 1 flacone di vetro scuro da 100 ml;

A.I.C. n. 038049045 /M (in base 10), 14958P(in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione orale.

Composizione: ogni 50 mg/ml di soluzione contiene:

principio attivo: 50 mg/ml di diclofenac potassico;

eccipienti: Alcol etilico, glicerolo, bicarbonato di potassio, saccarina sodica, E150c caramello, acqua purificata.

Produzione, confezionamento, rilascio e controllo dei lotti: Laboratorio Farmacologico Milanese S.r.l., via Monterosso n. 273 - 21042 Caronno Pertusella (Varese) Italia.

Indicazioni terapeutiche: EMINOCS è indicato per il trattamento di breve durata dei seguenti disturbi acuti:

infiammazioni dolorose in seguito a traumi, es. distorsioni;

infiammazione e dolore post-operatori, es. dopo interventi chirurgici dentali od ortopedici;

dismenorrea primaria.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezioni:

50 mg/ml soluzione orale 1 flacone di vetro scuro da 20 ml; A.I.C. n. 038049019/M (in base 10), 14957V(in base 32).

Classe di rimborsabilità: A - Nota 66.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,73.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2,85;

50 mg/ml soluzione orale 1 flacone di vetro scuro da 25 ml; A.I.C. n. 038049021/M (in base 10), 14957X (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A - Nota 66.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,16.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3,56;

50 mg/ml soluzione orale 1 flacone di vetro scuro da 50 ml; A.I.C. n. 038049033 /M (in base 10), 149589 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A - Nota 66.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,32.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,13;

50 mg/ml soluzione orale 1 flacone di vetro scuro da 100 ml; A.I.C. n. 038049045 /M (in base 10), 14958P (in base 32),

Classe di rimborsabilità: A - Nota 66.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 8,63.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 14,25.

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Eminocs è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A07655

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di settembre 2008 che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2007 e 2008 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2007	Settembre	130,4	1,6	3,6
	Ottobre	130,8	2,0	3,7
	Novembre	131,3	2,3	4,1
	Dicembre	131,8	2,6	4,4
	Media	*130,0*		
2008	Gennaio	132,2	2,9	4,4
	Febbraio	132,5	2,9	4,4
	Marzo	133,2	3,3	4,8
	Aprile	133,5	3,3	4,8
	Maggio	134,2	3,5	5,0
	Giugno	134,8	3,8	5,4
	Luglio	135,4	4,0	5,6
	Agosto	135,4	3,9	5,5
	Settembre	135,4	3,7	5,3

08A07663

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-250) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.